

**DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017**  
**772/2017/A**

**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DEL BONUS SOCIALE GAS AI CLIENTI DOMESTICI INDIRETTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 novembre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto legge 112/08);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge 185/08);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (di seguito: Codice degli appalti e delle concessioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- la legge 4 agosto 2017, n.124 (di seguito: legge 124/17);
- Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (di seguito: D.lgs. 147/17), recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/com (di seguito: deliberazione 28/2014/R/com);
- Il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 -2019, Parte II - Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 - 2019 (RTDG 2014 – 2019) di cui alla

deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014 367/2014/R/gas e s.m.i (di seguito: TUDG – RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 8/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;
- deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 57/2017/E/com (di seguito: deliberazione 57/2017/E/com);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 470/2017/R/idr (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/idr);
- il Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) approvato con deliberazione 28 settembre 2007, 665/2017/R/IDR (di seguito: TICSI);
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 747/2017/R/idr (di seguito: documento per la consultazione 747/2017/R/idr);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: CSEA), prot. 34100 del 18 ottobre 2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- il decreto legge 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito: bonus sociale gas) a far data dal 1 gennaio 2009 per le famiglie economicamente svantaggiate, e tra l'altro ha stabilito all'articolo 3 , comma 9, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- a partire dal 1 gennaio 2014, nel TIBEG sono confluite le disposizioni che disciplinano il bonus sociale elettrico e gas e che prevedono l'erogazione del bonus sociale tramite bonifico domiciliato al cliente domestico indiretto gas definito come una persona fisica che utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale (fornitura condominiale) o un soggetto che è titolare di un contratto di fornitura individuale ed al contempo utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale (fornitura mista);
- l'Autorità, con la deliberazione 28/2014/R/com, ha individuato in Poste Italiane il soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti sulla base della sussistenza di requisiti tali da consentire l'affido diretto del servizio ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti allora in vigore(d.lgs 163/06) in quanto:
  - a) Poste Italiane S.p.a. espletava servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R 144/01 e poteva erogare il bonus sociale gas in contanti, sull'intero territorio nazionale attraverso lo strumento del bonifico

domiciliato, a tutti i clienti domestici indiretti indipendentemente dalla titolarità di un conto corrente bancario o postale;

- b) Poste Italiane S.p.a. era l'unico operatore economico tecnicamente in grado di svolgere il servizio per la vasta e capillare presenza di sportelli su tutto il territorio nazionale;
- CSEA ha avuto mandato dall'Autorità di stipulare con Poste Italiane una Convenzione per l'erogazione del bonus sociale gas tramite bonifico domiciliato ai clienti indiretti, previa approvazione dello schema di convenzione. Tale convenzione è stata stipulata a valere per il periodo 1 febbraio 2015 – 31 gennaio 2017;
  - con deliberazione 57/2017/R/com, l'Autorità ha disposto che, nelle more della definizione delle modalità applicative di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico che avrebbero potuto comportare significativi mutamenti di contesto anche con riferimento alla eventuale erogazione del bonus di quest'ultimo attraverso un bonifico domiciliato, era opportuno non procedere ad una nuova Convenzione, ma assicurare comunque la continuità del servizio di erogazione del bonus sociale gas attraverso bonifico domiciliato dando disposizione alla Cassa di prorogare la Convenzione con Poste Italiane per un ulteriore anno fino al 31 gennaio 2018.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il D.lgs. 147/17 prevede, all'articolo 9, commi 7 e 9, che il Reddito di inclusione (di seguito: ReI) sia erogato per il tramite della Carta Acquisti ridenominata per le finalità del decreto Carta ReI e che il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti sia il medesimo già individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b) del decreto legge 112/08, è cioè Poste Italiane;
- i requisiti per l'affidamento del servizio di gestione di Carta Acquisti prima e della Carta ReI oggi sono, secondo quanto indicato al citato articolo 81, comma 35 lettera b), analoghi a quelli già individuati per il servizio di erogazione dei bonus ai clienti indiretti gas ed in particolare: la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, tale da poter fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, ai fini di minimizzare gli oneri, anche di spostamento dei titolari dei benefici e tenendo altresì conto di precedenti esperienze di erogazione di contributi pubblici;
- l'articolo 9, comma 11, del D.lgs. 147/17, prevede l'attivazione del bonus sociale elettrico e gas (clienti diretti e d indiretti) anche a favore dei beneficiari del ReI e l'estensione del bonus sociale gas (clienti diretti ed indiretti) ai beneficiari di Carta Acquisti secondo le modalità attualmente utilizzate per i beneficiari della Carta acquisti; al riguardo potranno essere eventualmente introdotte modalità semplificate di estensione del beneficio previo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dello

Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 716/2016/R/IDR, l'Autorità ha integrato, rinnovandolo, in considerazione delle ulteriori attribuzioni assegnate all'Autorità medesima dal: Collegato Ambientale, nonché dal successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR, con la finalità di: a) garantire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio idrico la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali; b) introdurre, con riferimento alla quantità essenziale di acqua, un bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale; c) disciplinare, in coerenza con i settori energetici, le condizioni di disagio economico sociale che permettano di individuare le utenze domestiche residenti che abbiano diritto ad accedere al bonus sociale idrico. Con la medesima deliberazione 716/2016/R/IDR, l'Autorità ha altresì previsto di definire i criteri di articolazione tariffaria da applicare agli utenti dei servizi idrici, al fine di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti;
- nell'ambito del citato procedimento, con i documenti per la consultazione 470/2017/R/idr e 747/2017/R/idr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti relativi alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico, laddove con il TICSÌ ha fissato i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico. In particolare nei due documenti di consultazione citati le proposte relative all'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti indiretti (persone fisiche che utilizzano il servizio di acquedotto attraverso una fornitura condominiale) non prevedono la presenza di un soggetto erogatore unico, ma affidano l'erogazione direttamente al gestore del servizio idrico;
- la legge 124/17 all'articolo 1 commi 75 e 76 prevede che, ai fini di migliorare il coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali siano presenti persone costrette ad utilizzare apparecchiature salvavita alimentate ad elettricità, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas anche rimodulando l'entità dei bonus tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente e individuando, se del caso, una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale;
- l'articolo 75 del TUDG - RTDG prevede il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore gas in stato di disagio.

## **RITENUTO:**

- che sia necessario assicurare il servizio di erogazione del bonus sociale gas ai clienti indiretti con modalità tali da garantire un servizio diffuso su tutto il territorio nazionale e accessibile anche a cittadini non titolari di un conto corrente bancario o postale;
- che il soggetto incaricato del servizio sia un operatore economico presente sul territorio con una rete di sportelli che assicuri la copertura dell'intero territorio nazionale garantendo gli stessi livelli di servizio;
- che il D.lgs. 147/17 ha introdotto una misura nazionale di contrasto alla povertà prefigurando un modello che dovrebbe consentire una gestione unitaria e semplificata dell'erogazione dei benefici tra cui possono rientrare anche, in quanto misura di contrasto alla povertà, sia il bonus sociale gas che il bonus sociale elettrico;
- che in tale contesto risulta pertanto opportuno individuare un unico soggetto deputato alla corretta attuazione e gestione delle varie misure, nonché opportuno confermare il soggetto già individuato in passato anche in prospettiva di una nuova disciplina in materia di bonus sociale gas ed elettrico;
- che pertanto possano sussistere le condizioni per cui il servizio di erogazione del bonus sociale gas ai clienti indiretti attraverso un bonifico domiciliato possa essere affidato direttamente a Poste italiane S.p.a.;
- che sia opportuno dare disposizione alla Cassa di sottoporre all'Autorità uno Schema di Convenzione con Poste Italiane S.p.a. per una preventiva approvazione

## **DELIBERA**

1. di dare disposizione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) di procedere alla definizione di una Convenzione con Poste Italiane, per l'erogazione del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e per l'invio delle relative comunicazioni per il periodo 1 febbraio 2018 - 31 gennaio 2021;
2. di prevedere che lo schema della Convenzione di cui al punto 1 sia sottoposto da CSEA all'Autorità per l'approvazione preventiva;
3. di stabilire che con riferimento ai servizi di erogazione di cui al punto 1 della presente deliberazione, la CSEA:
  - provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti a Poste Italiane attraverso l'utilizzo del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 75 del TUDG - RTDG;
  - monitori l'effettivo svolgimento e la qualità dei servizi di erogazione;

- segnali tempestivamente all’Autorità anomalie o malfunzionamenti dei servizi, ovvero la necessità di procedere ad un adeguamento o alla modifica dei servizi medesimi;
  - trasmetta all’Autorità, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre, un rapporto sui servizi di erogazione dei bonifici messi in pagamento da Poste Italiane, dei bonifici effettivamente erogati, dei bonifici non riscossi e dei bonifici riemessi dettagliato;
4. nell’ambito delle funzioni di cui ai punti 1 e 2 la CSEA si attiene alle indicazioni operative del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti;
  5. la deliberazione 28/2014/R/com è abrogata e sostituita con le previsioni di cui al presente provvedimento;
  6. il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza ed all’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
  7. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*